

# CODICE ETICO DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## **Premessa**

Per la trasparenza amministrativa e la promozione di acquisti pubblici etici la Città metropolitana di Milano e le imprese iscritte all'Elenco fornitori di beni e servizi dell'Ente aderiscono, ognuno per la propria competenza al seguente codice etico la cui sottoscrizione deve avvenire obbligatoriamente al momento dell'iscrizione all'Elenco. Nel caso le imprese possedessero già un proprio codice etico esso si intende integrato per i rapporti con la Città metropolitana di Milano con il presente codice.

La Città metropolitana si riserva di promuovere azioni di informazione e di supporto per le imprese che vogliono diminuire l'impatto ambientale dei loro prodotti e assumersi la responsabilità sociale d'impresa

## **Codice etico delle imprese iscritte all'Elenco fornitori di beni e servizi**

### **Art 1 - Ambito di applicazione**

1. Il codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere dalle imprese iscritte all'Elenco Fornitori della Città metropolitana di Milano.
2. L'adesione da parte delle imprese al codice etico è obbligatoria per gli artt. dall'1 al 7 e per gli artt. 10 e 11. La sottoscrizione, anch'essa obbligatoria, degli artt. 8 e 9 prevede una specifica gradualità attuativa a seconda dell'organizzazione e delle scelte gestionali dell'impresa. L'impegno della Città metropolitana di Milano è contenuto negli artt. dall'12 al 19.
3. I singoli bandi di gara potranno prevedere punteggi premianti per le imprese che attuano comportamenti responsabili.

### **Art 2 - Doveri di correttezza**

1. Le imprese si impegnano, oltre al rispetto scrupoloso delle normative in materia di forniture di beni e servizi alla Pubblica amministrazione, ad agire nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della Città metropolitana di Milano, di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.
2. Le imprese si impegnano a stabilire rapporti commerciali improntati alla correttezza e alla trasparenza, presentando offerte riferite al materiale/servizio richiesto solo se in grado di fornirlo secondo la richiesta sia in termini quantitativi che qualitativi.
3. Le imprese si impegnano a effettuare offerte chiare in merito alla descrizione dei materiali, pesi e misure in genere e prezzi espliciti.

### **Art 3 - Concorrenza**

1. L'impresa si impegna ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e a rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
  - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione della gara;
  - tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
  - un accordo per concertare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
  - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano alla gara o ritirino la loro offerta.
3. L'impresa non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare.

#### **Art 4 - Rapporti con gli uffici della Città metropolitana.**

1. L'impresa prende atto del D.M. 28.11.2000 e della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12.7.2001 aventi per oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e si impegna a regolarsi di conseguenza per quanto riguarda le proprie azioni o iniziative.
2. In particolare nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque ad esse connesse e nella successiva esecuzione, l'impresa si impegna ad astenersi da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti o delegati dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto della Città metropolitana di Milano.

#### **Art 5 - Informazioni**

1. Le imprese non divulgheranno i dati relativi alla Città metropolitana di Milano che dovessero acquisire partecipando alle gare. Inoltre non chiederanno né divulgheranno dati sui contenuti dell'offerta in modo da non ostacolare la libera concorrenza

#### **Art 6 - Doveri di segnalazione**

1. Ogni singola impresa segnalerà alla Città metropolitana di Milano, nella persona del responsabile del procedimento o al suo diretto superiore, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. Ogni singola impresa segnalerà altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

#### **Art 7 - Rispetto della normativa**

Le imprese si impegnano al più scrupoloso rispetto della normativa, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori, pari opportunità e molestie sessuali nonché in materia di contabilità e contributi.

#### **Art 8 - Impatto ambientale**

Oltre al rispetto scrupoloso delle normative di tutela ambientale, le imprese si impegnano ad un'attenzione particolare all'impatto ambientale delle loro produzioni, all'utilizzo di materiali non inquinanti e riciclabili. L'impatto ambientale è relativo alla fabbricazione, imballaggio, uso e smaltimento del prodotto (intero ciclo del prodotto).

In concreto ogni impresa, sottoscrivendo la propria dichiarazione di adesione al codice etico, si impegna a dichiarare il controllo dell'impatto ambientale della propria produzione secondo quanto previsto dal modulo "Dichiarazione di adesione al codice etico".

#### **Art 9 - Responsabilità sociale d'impresa**

Oltre al rispetto scrupoloso di norme e contratti di lavoro, le imprese si impegnano a un'attenzione particolare alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle pari opportunità sul lavoro, ai diritti dei lavoratori e alla importazione di beni e servizi prodotti nel rispetto della dignità del lavoro con particolare riguardo alla lotta al lavoro minorile e al lavoro nero.

In concreto ogni impresa, sottoscrivendo la propria dichiarazione di adesione al codice etico, si impegna in tema di responsabilità sociale d'impresa come previsto dal modulo "Dichiarazione di adesione al codice etico".

#### **Art 10 - Adesione**

L'adesione agli articoli 8 e 9 viene esplicitata sottoscrivendo il modulo "Dichiarazione di adesione al codice etico" che deve essere allegato alla domanda di iscrizione all'Elenco fornitori della Città metropolitana di Milano.

#### **Art 11 - Violazioni del codice**

La violazione delle norme stabilite dal presente codice, in base a quanto sottoscritto dall'impresa e imposto dalla legge, comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione in merito a disposizioni di legge sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione con la risoluzione in danno.

La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa della impresa.

In ogni caso, la violazione delle norme stabilite dal presente codice comporterà l'esclusione dalle gare indette dalla Città metropolitana di Milano ai sensi del Regolamento per l'esercizio delle funzioni dell'Economato della Città metropolitana di Milano dalle quali deriva il presente codice etico.

# Codice etico della Città metropolitana di Milano per l'acquisto di beni e servizi

## **Art 12 - Ambito di applicazione**

Il codice etico stabilisce i comportamenti della Città metropolitana di Milano e dei suoi delegati. I suddetti comportamenti si intendono posti in essere in occasione di ogni fase dei procedimenti relativi a negoziazioni e contratti, compresa l'esecuzione ed il collaudo.

Il codice fa riferimento al Codice emanato dal Ministro della Funzione Pubblica con Decreto 28 novembre 2000, del quale costituisce integrazione specificamente mirata all'attività contrattuale per beni e servizi. Esso interessa tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione della Città metropolitana, intervengono nei suddetti procedimenti.

## **Art 13 - Informazione**

La Città metropolitana si impegna a rendere noto il presente Codice etico a tutti i dipendenti e delegati che si occupano degli acquisti direttamente e indirettamente.

## **Art 14 - Vigilanza**

La Città metropolitana si impegna a vigilare a tutti i livelli sulla scrupolosa osservanza del codice da parte dei propri dipendenti o delegati.

## **Art 15 - Trasparenza**

La Città metropolitana si impegna a fornire in modo paritario tutte le informazioni necessarie e in suo possesso alle imprese invitate alla gara anche avvalendosi dei supporti informatici e attraverso la risposte on-line sull'apposito sito, nella sezione FAQ (Frequently Asked Questions o Domande più richieste).

## **Art 16 - Imparzialità**

La Città metropolitana assicura la parità di trattamento tra le imprese. Perciò obbliga i propri dipendenti e delegati ad astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri.

## **Art 17 - Correttezza**

Il dipendente o delegato si attiene diligentemente a quanto stabilito dal D.M. 28.11.2000 e della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12.7.2001 aventi per oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

## **Art 18 - Riservatezza**

Il dipendente o delegato non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni sulle imprese e sulle gare di cui dispone per ragioni d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso.

## **Art.19 - Violazioni del codice etico**

La Città metropolitana di Milano si riserva di valutare, sotto il profilo disciplinare, comportamenti dei dipendenti contrari alle direttive contenute nel presente codice, nonché, a seconda della gravità, di dar corso ad eventuali azioni legali.

La Città metropolitana di Milano può inserire nei contratti con i propri dipendenti, collaboratori o incaricati, espresse clausole risolutive con riferimento alle ipotesi di gravi violazioni del presente codice.

---

*Approvato con disposizione dirigenziale n. 527/2005 del 29/09/2005.*

*Modificato ed integrato con disposizione dirigenziale n. 623 del 04/06/2009*

*[Mod. 01 - Ver. 25/02/2015]*